

## DICHIARAZIONI

---

### **Applicazione Isa per le sole attività agricole con reddito d'impresa**

di Fabio Garrini

Il contribuente esercente **attività agricola** è tenuto alla compilazione degli **Isa** in relazione ai **redditi d'impresa** prodotti, escludendo al momento della compilazione i ricavi pertinenti all'attività che produce reddito fondiario: questo è il chiarimento fornito dall'Amministrazione Finanziaria attraverso la [risposta all'istanza di interpello n. 418](#) pubblicata ieri, **18 ottobre 2019**.

Quindi, lo svolgimento di una attività tassata ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#) **non** permette di **esonerare integralmente** il soggetto dalla compilazione e applicazione degli Isa, in quanto l'esonero riguarda solo i ricavi assoggettati a tassazione con criteri forfettari.

#### **Isa e attività agricole**

Con l'introduzione degli Isa, sono stati previsti **due modelli** (su 175 totali) dedicati all'**attività agricola**.

L'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#) ha previsto l'istituzione degli Isa con esclusivo riferimento ad attività economiche esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, ossia per quei soggetti che **dichiarano redditi d'impresa** (cfr. [articolo 55 Tuir](#)) o **redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni** (cfr. [articolo 53 Tuir](#)).

Sul punto, la [circolare 17/E/2019](#) è intervenuta per precisare che, nel caso di soggetti che svolgono in modo esclusivo attività agricola, optando per la determinazione del reddito ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#), si innesca la **causa di esclusione** dalla applicazione degli Isa relativa alla *“determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari”*.

Come già chiarito nella [circolare 20/E/2019](#), se il contribuente svolge diverse attività, per alcune delle quali dichiara **reddito d'impresa** e per altre **redditi appartenenti a categorie reddituali non interessate** all'applicazione degli Isa, lo stesso sarà **tenuto all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato reddito d'impresa**.

In relazione all'applicazione dei **benefici premiali**, in quest'ultimo documento l'Agenzia ha affermato come non tutti i **benefici premiali** sono applicabili all'intera posizione del contribuente: la **riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento**, nonché **l'esclusione degli accertamenti** basati su presunzioni semplici di cui all'[articolo 39 comma 1, lett. d\)](#), operano con riferimento alla sola **attività soggetta agli Isa**.

L'innalzamento della soglia per l'apposizione del **visto** e l'esclusione dalla **determinazione sintetica del reddito** sono invece applicabili all'**intera posizione del contribuente**.

## Il caso

La situazione che ha portato alla risposta ad interpello in commento riguarda un contribuente che svolge **due attività nel comparto agricolo**: per una di queste (**attività A**) il reddito viene determinato sulla base di quanto disposto dall'[articolo 32 Tuir](#) e indicato, quindi, nel quadro RA e RD del modello Redditi; per l'altra attività (**attività B**) il reddito viene determinato ai sensi **dell'articolo 55 Tuir** e indicato nel quadro RG.

L'interpellante chiede se, in presenza di tipologie di reddito tra loro diverse, rientranti tuttavia nel medesimo Isa, si possa ricadere in una delle **cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**; in particolare, secondo l'istante, la situazione rientrerebbe nella causa di esclusione prevista per i contribuenti *"con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa"*.

L'Agenzia osserva come l'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti *"attività di impresa, arti o professioni"*, si riferisca ai soli soggetti che dichiarano **redditi d'impresa** di cui all'[articolo 55 Tuir](#), ovvero **redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53**.

Pertanto, in linea con i precedenti di prassi (in particolare la [circolare 17/E/2019](#) e la [circolare 20/E/2019](#)) l'**attività A**, il cui reddito è riconducibile a quello *agrario* (determinato sulla base di quanto disposto dall'[articolo 32 Tuir](#)) **non rientra nel campo di applicazione Isa**, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Al contrario, **l'unica attività rilevante è la B, il cui reddito è determinato ai sensi dell'[articolo 55 Tuir](#)** (reddito d'impresa), in relazione all'effettivo esercizio della quale troverà applicazione il previsto Isa.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >